

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 26/2007

OGGETTO: Maternità e maggiorazione retribuzione di posizione.

L'anno **duemilasette** addì **15** del mese di **febbraio** alle ore **12.30** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione, in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- **MELILLI Dott. Fabio** *Presidente*
- **MAGGIORE Dott. Giuseppe** *Vicepresidente*
- **ALBERTI Prof. Piergiorgio** *Consigliere*
- **CARLINO Dott. Carmelo** *Consigliere*
- **DEL VILLANO Dott. Giuseppe** *Consigliere*
- **GUERRA Dott. Mauro** *Consigliere*
- **PAOLINI Dott. Carlo** *Consigliere*
- **SAFFIOTI Dott. Carlo** *Consigliere*

| Presente |
|----------|
| SI |
| SI |
| NO |
| NO |
| NO |
| SI |
| NO |
| SI |

Presiede la seduta il **Presidente, Dott. Fabio Melilli**.

E' presente alla seduta per il **Collegio dei Revisori dei Conti**, il **Dott. Rodolfo Leone**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 15 FEBBRAIO 2007

Oggetto: Maternità e maggiorazione retribuzione di posizione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota n. 7882 del 04.08.06 acquisita al prot. n.61326 del 04.08.06, con cui il Sindaco di Castrignano del Capo (LE) chiedeva al Comitato pari Opportunità dell'Agenzia di riesaminare ed annullare la deliberazione n. 11 del 12.07.06, ai sensi della quale si era ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il Sindaco aveva sospeso l'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di posizione al proprio segretario collocato in maternità;

Vista la nota n. 82371 del 30.10.06 con cui questa Agenzia, stante la valenza generale della questione, chiedeva un parere al proprio consulente giuridico, il quale con nota del 20.11.2006, faceva pervenire le seguenti valutazioni:

"la maggiorazione della retribuzione di posizione...è ancorata sostanzialmente ad elementi caratterizzati da straordinarietà e peculiarità e viene erogata a fronte di ulteriori ed aggiuntive prestazioni correlate ad quid pluris da svolgere, non può essere corrisposta in carenza di un servizio non effettivamente svolto. In altri termini, ancorché tale voce salariale – qualora riconosciuta dal comune – possa rientrare nel trattamento accessorio del segretario, essa non può essere sganciata dall'attività effettivamente svolta dal lavoratore; ne consegue che al segretario in maternità tale incremento accessorio non può essere concesso. Rafforza le su esposte conclusioni proprio il disposto del citato comma 4 dell'art.22 del CCNL, che, nel prevedere il trattamento economico del segretario in astensione obbligatoria, non richiama la maggiorazione della retribuzione di posizione...tale voce...non viene a perdersi definitivamente, ma resta soltanto sospesa durante l'intero periodo di astensione dal lavoro. Pertanto, nel caso di specie, del tutto correttamente il Sindaco ha sospeso al segretario in maternità il beneficio de quo, che rivivrà come autonoma voce retributiva alla ripresa del servizio."

Vista la nota n. 90743 del 05/12/06, con cui questa Agenzia, sulla scorta del predetto parere, comunicava la propria posizione al comune di Castrignano;

Vista la nota n. 3084 del 19.12.2006, con cui, in un caso analogo, il Comune di Civitella San Paolo, nel formulare un quesito in merito alla maggiorazione della retribuzione di posizione da corrispondere al segretario supplente, richiama un parere dell'Aran n. 10420 del 07/12/06 in cui, contrariamente a quanto sostenuto

da questa agenzia, si rileva quanto segue:

“...al segretario titolare di sede ed assente per congedo di maternità debba essere corrisposta anche la maggiorazione della retribuzione di posizione per incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art.41, comma 4, del CCCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 e del successivo contratto decentrato integrativo di livello nazionale del 22.12.2003...”

“...ai fini della determinazione del trattamento economico spettante alla segretaria in congedo per maternità, si deve tener conto dell'importo della retribuzione effettivamente corrisposta alla stessa e quindi, anche dell'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso riconosciuta, ai sensi dell'art.41, comma 4, del CCNL del 16.05.01 e delle specifico CCDI del 22.12.2003...”

“...Al segretario in disponibilità ed incaricato della reggenza della sede, per la sostituzione della titolare in congedo di maternità, deve essere corrisposta ugualmente, per l'intero periodo di durata dell'incarico, la maggiorazione prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 e del successivo contratto decentrato integrativo di livello nazionale del 22.12.2003. Infatti, ai sensi dell'art. 41, comma 7 del CCNL del 16.05.2001, al suddetto segretario spetta la stessa retribuzione di posizione prevista per l'ente presso il quale assume servizio, ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi dell'art.43. pertanto, se l'ente conferisce al segretario supplente anche incarichi aggiuntivi, allo stesso deve essere corrisposta non solo la retribuzione di posizione, come determinata dal CCNL per la fascia demografica dell'ente, ma anche la specifica maggiorazione di cui si tratta...”

Visto l'art.22 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 ai sensi del quale *“4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile”*, ma non viene richiamata né la maggiorazione della retribuzione di posizione né l'indennità di direttore generale;

Visto l'art. 8, comma 4, del D.P.R. 465/1997 il quale recita: *“in caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge n. 903/1977, il cui periodo non va computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per il*

collocamento in disponibilità, il segretario comunale e provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di mobilità di cui all'art. 17, comma 80, della legge”;

Visto lo stesso CCNL del comparto autonomie locali del 14 settembre 2004, non suscettibile tuttavia di applicazione al caso di specie in quanto riferito ad altro comparto contrattuale, ai sensi del quale *“Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.”;*

Visti i pareri dell'Aran F31 e F41 citati dal Comitato Pari Opportunità dell'Agenzia, il cui richiamo tuttavia, nel caso di specie, ha un'utilità marginale, meramente esemplificativa, in quanto riferito a norme contrattuali del comparto regioni ed autonomie locali non suscettibili di applicazione ai segretari comunali e provinciali che hanno un proprio CCNL di categoria sottoscritto il 16.05.2001 e propri contratti integrativi;

Vista la circolare INPDAP n. 24 del 29.5.2000 che, al punto 3.6, con riferimento al trattamento economico e previdenziale di cui all'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 ed all'art. 19, comma 7, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995) recita: *“Per i periodi di astensione obbligatoria spetta alle lavoratrici l'intera retribuzione fissa mensile ed il previsto trattamento economico accessorio. Tali periodi sono coperti ai fini previdenziali.”*

Vista la circolare n. 14 del 16.11.2000 adottata dal Dipartimento Funzione Pubblica, ed in particolare il punto 44.1, ai sensi del quale *“Le lavoratrici madri, durante tutto il periodo di astensione obbligatoria dall'impiego, in applicazione dei contratti collettivi, hanno diritto all'intera retribuzione fissa mensile, nonché al relativo trattamento accessorio.”;*

Richiamata la L. 151/2001. artt. 22 e ss., che stabilisce un costante collegamento tra l'indennità di maternità e la retribuzione in godimento nel periodo immediatamente precedente l'astensione;

Visto il parere dell'Aran, sgr.25 pubblicato sul proprio sito *internet*, in merito all'applicabilità dell'indennità di Direttore Generale nel caso di astensione obbligatoria per maternità, in cui si rileva che *“Se la specifica indennità prevista*

dall'art. 44 del CCNL del 16.5.2001 è corrisposta ogni mese, in misura fissa, e se il segretario l'ha percepita nel mese precedente l'inizio del congedo di maternità, egli ha diritto a percepirla sia per il periodo del congedo di maternità sia per i primi trenta giorni dell'eventuale congedo parentale. Depongono per tale soluzione sia i commi 4 e 5 dell'art. 22 del citato CCNL del 16.5.2001 che si riferiscono, genericamente, alla retribuzione fissa mensile, sia, indirettamente, l'art. 23 del D.Lgs.151/2001, espressamente richiamato anche dall'art. 34 dello stesso decreto legislativo (relativo al congedo parentale)...”;

Visto l'articolo 41, comma 4, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001, ai sensi del quale *“Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale”;*

Richiamato il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali, accordo n. 2, del 19 dicembre 2002, con cui si è, fra l'altro, stabilito che *“l' eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo Ente che la eroga. Nel caso in cui il Segretario sia collocato in posizione di disponibilità non si dà luogo all'erogazione della predetta maggiorazione. L'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario....Ai fini dell'erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall'Amministrazione”;*

Preso atto delle succitate divergenze interpretative sorte in merito all'applicazione dell'art. 22 del CCNL di categoria in combinato disposto con gli artt. 22ss. del T.U. 151/2001, con particolare riguardo alla maggiorazione della retribuzione di posizione da corrispondere al segretario in maternità (non menzionata tra le voci retributive di cui all'art.37 del CCNL di categoria) ed al segretario supplente;

Ritenuto di doversi conformare alla posizione assunta dell'Aran per cui al segretario collocato in maternità spetta l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso riconosciuta dall'Ente locale, ai sensi dell'art.41, comma 4, del CCNL del 16.05.01 e delle specifico CCDI del 22.12.2003;

Considerato che l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione da corrispondere al segretario supplente a seguito dell'attribuzione allo stesso da parte

dell'ente locale delle funzioni aggiuntive che a suo tempo furono attribuite al segretario titolare in maternità non rientra, in quanto "*funzioni aggiuntive*" tra "*gli oneri per la supplenza*" che l'art 8 del DPR 465/1997 pone a carico dell'Agenzia, riferendosi tale emolumento al solo Ente che la eroga come enunciato dallo stesso CCND del 19 dicembre 2002;

Visto il d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

- 1) di conformarsi al parere dell'Aran di cui in premessa, secondo cui al segretario collocato in maternità spetta l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso riconosciuta dall'Ente locale, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.01 e delle specifico CCDI del 22.12.2003.
- 2) La Direzione generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, e s.m.i., è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
PUBBLICAZIONE

DELLA